

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17986 Anno 2016

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: IOFRIDA GIULIA

Data pubblicazione: 13/09/2016

ORDINANZA

sul ricorso 15940-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL
PORTOGHESI 12, presso l' AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente*-

contro




- *intimato*-

avverso la sentenza n. 2117/19/2014 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE del VENETO, depositata il
15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

5465
16



F.N.



Digitized by Google

In fatto


L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di [REDACTED] (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 2117/19/2014, depositata in data 15/12/2014, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell'IRAP versata negli anni dal 2004 al 2007 - è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d'appello, nell'accogliere il gravame del contribuente, dichiarando dovuto il rimborso IRAP richiesto, hanno sostenuto che difettavano nella specie elementi idonei a configurare una *“significativa organizzazione di mezzi e personale funzionali a rendere l'attività liber professionale del medico parificabile a quella di un imprenditore”*.

A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

In diritto

L'Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.2 e 3 d.lgs. 446/1997 e 2082 c.c., avendo la C.T.R. escluso la ricorrenza dell'autonoma organizzazione malgrado l'Ufficio avesse dedotto che, per gli anni d'imposta in contestazione, il professionista si era avvalso delle prestazioni di un lavoratore dipendente ed avesse sostenuto spese non esigue in relazione a beni strumentali, quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria, spese relative agli immobili, oltre ad




avere svolto l'attività anche in struttura polifunzionale organizzata in forma associativa.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.38 DPR 602/1973, avendo la C.T.R. implicitamente rigettato, accogliendo integralmente la domanda di rimborso formulata dal contribuente, l'eccezione, formulata dall'Ufficio, sin dalle controdeduzioni in primo grado, di decadenza dal rimborso con riferimento al versamento eseguito per il primo acconto IRAP dell'anno 2004, per un importo di € 1.224,00, stante il decorso del termine di 48 mesi tra la presentazione dell'istanza di rimborso (avvenuta il "22/07/2008") e l'epoca del versamento dell'acconto, eseguito "il 18/06/2004".

2. La prima censura è fondata, nei sensi di cui appresso.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: *"Con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".* Secondo la Corte *"lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali - "eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione" - non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all'impiego di*



rimborso integrale delle somme richieste, così implicitamente (nulla essendo espresso al riguardo in sentenza) rigettando l'eccezione di decadenza, formulata dall'Agenzia delle Entrate sin dal primo grado (per come in questa sede dedotto), ex art.38 DPR 602/1973, in relazione all'acconto versato nel giugno 2004.

Dovrà, di conseguenza, essere riesaminata la questione della decadenza, implicante comunque accertamenti in fatto, preclusi in questa sede di legittimità.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame in ordine sia alla natura delle spese per lavoro dipendente dichiarate dal contribuente, ai fini del loro eventuale rilievo per la deducibilità dell'IRAP, sia alla questione della parziale decadenza dal rimborso, quanto al primo acconto IRAP versato nel 2004. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Veneto in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, il 6/07/2016.

Comune di Montebelluna - C.A.P. 31040 - Tel. 0422/811111